

IX /

ROBERTO FORMIGONI

ANDREA GIBELLI Vice Presidente
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

dell'Assessore Raffaele Cattaneo

DETERMINAZIONI A SEGUITO DELLA LEGGE 122/2010 IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO, AUMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER L'ANNO 2011 E INTRODUZIONE DI NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI NONCHE' DI TITOLI DI VIAGGIO CHE FAVORISCANO L'USO DEL TPL DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Il Dirigente Roberto Laffi

Il Direttore Generale Mario Rossetti

VISTA la L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, che ha determinato per le Regioni a statuto ordinario una riduzione dei trasferimenti statali su base nazionale pari a 4.000 milioni di euro nel 2011 e 4.500 milioni di euro dal 2012, che agisce in maniera rilevante sul trasporto pubblico di interesse regionale e locale;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2011", in particolare l'articolo 10 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale" nel quale sono indicati i criteri di riferimento cui è data attuazione col presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14 luglio 2009 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti" ed in particolare gli articoli 27, 28, 30 e 31 (riconducibili agli artt. 6, 7, 7ter e 8 della ex L.R. n. 1/2002) che disegnano l'intero sistema tariffario regionale, rinviando ad un apposito Regolamento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità operative del nuovo sistema tariffario;

VISTO il Regolamento regionale 23 luglio 2002 n. 5 "Nuovo Sistema Tariffario" di attuazione della L.R. 11/2009, di seguito chiamato "Regolamento", in particolare l'art. 11 che stabilisce le modalità per l'adeguamento delle tariffe a partire dall'anno 2010;

VISTO il "Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia con Province, Comuni capoluogo, Anci Lombardia, associazioni ed imprese di trasporto pubblico locale, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura ferroviaria, i rappresentanti dei sindacati confederali e del settore dei trasporti e le associazioni di utenti, consumatori e pendolari", sottoscritto l'11 novembre 2008 e approvato con d.g.r. n. VIII/8475 del 19 novembre 2008;

CONSIDERATO che, sin dall'entrata in vigore della manovra finanziaria di cui alla legge n° 122/2010, Regione Lombardia insieme con le altre Regioni ha denunciato le gravi ed insostenibili conseguenze che la riduzione dei trasferimenti avrebbe comportato sul trasporto pubblico di interesse regionale e locale, in termini di riduzione dei servizi, di disagio sociale, di incrementi tariffari, di riduzione dell'occupazione del settore, di congestionamento del traffico e di inquinamento;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha attivato un percorso con il Governo volto a mitigare l'impatto della manovra finanziaria inizialmente stimato, rispetto al fabbisogno per l'anno 2011 valutato in 1.056 milioni di euro, in una riduzione di oltre 300 milioni di euro;

VISTA la d.g.r. n.751 del 8 novembre 2010 con cui è stato approvato il PdL relativo al Bilancio regionale di previsione per gli esercizi finanziari 2011 – 2013, da cui è risultata una riduzione complessiva delle risorse destinate al trasporto pubblico locale e ferroviario di 247 milioni di euro;

DATO ATTO dell'esito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta dell'11 novembre 2010, in cui è stata approvata all'unanimità la ripartizione dei tagli delle risorse previsti dall'art. 14 comma 2 della citata L. 122/2010, ripartizione che, per quanto attiene le risorse ex art. 9 D.Lgs. 422/97, riduce il taglio delle risorse destinate al trasporto pubblico a livello nazionale per l'anno 2011 di 372 milioni di euro;

CONSIDERATO che le determinazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno consentito a livello regionale di contenere il taglio sull'ammontare complessivo delle risorse per il trasporto pubblico a 199,5 milioni di euro;

CONSIDERATO che, anche a seguito del lavoro svolto da Regione Lombardia, nella L. 220/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" all'art.1, c. 6, è stata introdotta da parte del Governo la previsione su base nazionale di 425 milioni di euro per l'anno 2011 a parziale mitigazione della riduzione di risorse ex art. 9 D.Lgs. 422/97, da ripartirsi secondo criteri di premialità;

CONSIDERATO da ultimo che l'azione di Regione Lombardia ha altresì contribuito a giungere all'accordo del 16 dicembre 2010 tra Regioni e Governo che prevede l'impegno del Governo a:

- incrementare i citati 425 milioni di euro con ulteriori 75 milioni per l'anno 2011;
- reintegrare i trasferimenti alle Regioni con ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2011, a fronte del completo adempimento da parte delle Regioni a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita l'8 aprile 2009;
- escludere tali risorse dal vincolo di rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011;
- procedere alla fiscalizzazione dei trasferimenti relativi al TPL su ferro a partire dall'anno 2012, come inizialmente previsto dalla L. 244/2007 (art. 1 comma 302 poi abrogato dal citato DL 78/2010);

CONSIDERATO che, a seguito di quanto precedentemente evidenziato e della presentazione di apposito emendamento, Regione Lombardia ha potuto appostare sul bilancio regionale ulteriori risorse a favore del trasporto pubblico per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro, andando a ridurre definitivamente il taglio complessivo sul trasporto pubblico a 99,5 milioni di euro come previsto dalla legge regionale n. 22 del 28 dicembre 2010, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2010;

RILEVATO che, al netto dei tagli ad altri capitoli di bilancio comunque destinati al trasporto pubblico, la riduzione delle risorse finalizzate alla copertura dei contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli Enti locali competenti nonché dei servizi erogati dalle aziende in regime di concessione - corrispettivi e contributi di esercizio, indicizzazione ed accisa (artt.1 e 2 del Patto per il TPL) - per il 2011 è pari a 82 milioni di euro;

CONSIDERATO che eventuali ulteriori risorse stanziare con legge dello Stato, sulla base dell'accordo Governo-Regioni sopra richiamato, saranno, comunque, destinate al finanziamento del TPL;

RICHIAMATI i lavori del "Tavolo per il Patto per il Trasporto Pubblico Locale" - incontri del 30 luglio, 14 ottobre, 5 novembre e 22 dicembre 2010 - nel corso dei quali sono stati svolti approfondimenti sulle conseguenze della manovra finanziaria sul settore del Trasporto Pubblico e sono stati recepiti i contributi apportati dai vari soggetti che hanno supportato la definizione delle modalità di utilizzo delle tre leve (efficientamento dei costi, razionalizzazione dei servizi, aumento tariffario) per recuperare le minori risorse;

CONSIDERATO che durante i lavori del “Tavolo per il Patto per il Trasporto Pubblico Locale” si è concordata, al fine di ridurre l’impatto sugli utenti, sui livelli occupazionali nelle aziende di TPL nonché i contenziosi con le aziende stesse, l’esigenza prioritaria di limitare i tagli dei servizi, in particolar modo quelli ferroviari che costituiscono l’asse portante della mobilità pubblica, dando priorità alle leve dell’efficientamento e dell’aumento delle tariffe per il recupero delle risorse;

CONSIDERATO che l’art. 10 della L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 “Collegato 2011” stabilisce che:

- in considerazione delle disposizioni del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 che comportano una riduzione delle risorse necessarie a garantire l’effettuazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in deroga alla disciplina prevista dalla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alle relative disposizioni attuative, le risorse sono assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali competenti con l’obiettivo di garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, salvaguardare la tutela ambientale, favorire lo spostamento modale dalla gomma al ferro, l’ottimizzazione e l’integrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- nel rispetto degli obiettivi indicati al comma 1 dell’art. 10, la Giunta regionale determina con proprio atto l’esatta assegnazione agli enti locali delle risorse, considerato l’impatto delle tariffe sui ricavi operativi, nonché la necessità di garantire un’equa distribuzione dei tagli e contenere la riduzione dell’offerta attuale dei servizi di trasporto pubblico locale, secondo criteri di premialità che tengano conto, per ogni bacino territoriale di competenza per l’esercizio dei servizi, delle caratteristiche della domanda di trasporto pubblico, anche in relazione all’incidenza degli utenti abbonati o occasionali sul totale degli introiti, delle caratteristiche demografiche e territoriali, nonché delle modalità di effettuazione del servizio di trasporto;
- in considerazione della riduzione delle risorse regionali trasferite per l’esercizio dei servizi di trasporto di cui al comma 1, le aziende affidatarie dei servizi in regime di contratto o di concessione attuano specifiche azioni di efficientamento aziendale del costo di produzione chilometrica del servizio e politiche commerciali di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale; gli enti locali titolari dei contratti di servizio o affidanti servizi in regime di concessione provvedono ad una razionalizzazione dei servizi di propria competenza, nonché a introdurre forme innovative di finanziamento dei beni, delle

infrastrutture e dei servizi;

- le risorse che saranno messe a disposizione dallo Stato per limitare gli effetti di quanto stabilito dalla l.122/2010 saranno prioritariamente destinate al mantenimento di un adeguato livello dei servizi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 10;
- gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, limitatamente a quanto necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 10;

CONSIDERATO altresì che durante i lavori del Tavolo TPL si è condivisa l'opportunità di prevedere anche tagli non lineari tra i diversi servizi, tenendo conto:

- della rilevanza strategica del servizio ferroviario, sul quale, nel periodo 2001-2009, Regione ha investito oltre 900 milioni di euro per il rinnovo del materiale rotabile e 140 milioni di euro per lo sviluppo dei servizi,
- dei diversi livelli di introito unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, determinati in larga misura da elementi strutturali legati alle caratteristiche insediative dei territori: i Comuni Capoluogo per i servizi urbani e di area urbana hanno un introito unitario medio pari a 1,81 €/km, nettamente superiore rispetto a quello dei servizi interurbani di competenza delle Province, pari a 0,82 €/km; in particolare, tale rapporto è particolarmente elevato nei Comuni di Bergamo, Brescia, Como, Monza, Pavia, Varese, ed ancor più nel Comune di Milano, ambiti nei quali pertanto l'utilizzo della leva tariffaria è più efficace;
- della possibilità di tutti i Comuni, a differenza delle Province, di avvalersi di ulteriori leve volte a recuperare nuove risorse a favore del trasporto pubblico o a diminuirne i costi di produzione (quali ad esempio il park pricing, zone ztl ecc...);

RILEVATO che, nell'incontro del Tavolo per il TPL del 22 dicembre 2010, tutti i partecipanti al Tavolo hanno preso atto, con soddisfazione, dell'impegno di Regione (sulla base degli atti nazionali) di non ridurre i servizi di TPL in Lombardia, obiettivo particolarmente importante in un momento di crisi e difficoltà per le famiglie e i lavoratori pendolari, ed hanno considerato la proposta di riparto delle minori risorse secondo modalità non lineari, tenendo conto dei criteri già precedentemente discussi (differenze tra ferro e gomma, tra servizi urbani ed extraurbani e considerazione degli effetti stimati dei ricavi da tariffa) e recepiti nell'art 10 del "Collegato 2011",

nonché il ricorso alle seguenti leve per recuperare le risorse tagliate:

- l'efficientamento dei costi aziendali nella misura fino al 3% del totale dei costi di produzione;
- una manovra tariffaria straordinaria;

RITENUTO in particolare che il ricorso alla leva dell'efficientamento dei costi aziendali nella misura massima del 3% del totale dei costi di produzione possa comportare la riduzione dei costi da parte dell'azienda - in accordo con l'Ente Locale di riferimento in quanto titolare dei Contratti di Servizio o delle concessioni - anche tramite una razionalizzazione dei servizi, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e i collegamenti strategici per il sistema della mobilità regionale connessi col sistema ferroviario; la razionalizzazione dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:

- eliminazione delle tratte sovrapposte tra servizi interurbani e ferroviari e tra servizi di area urbana e interurbani;
- riorganizzazione dei servizi particolarmente sotto-utilizzati;
- ottimizzazione dei percorsi in riferimento al soddisfacimento della domanda effettiva e all'aumento della velocità commerciale;

RITENUTO opportuno a tal fine che gli Enti locali inviino a Regione entro il 15 febbraio una prima relazione relativa alle azioni programmate e definite con apposito atto amministrativo ed una entro il mese di settembre relative agli interventi realizzati;

RITENUTO, inoltre, opportuno tenere in considerazione il contenuto dei suddetti interventi nella ridefinizione delle risorse per i servizi a seguito dell'applicazione del criterio dei costi standard per il TPL;

RICHIAMATA la L.R. 28 dicembre 2010 n. 22 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico";

RILEVATO che la riduzione complessiva di risorse rispetto al fabbisogno 2011 pari a 82 milioni di euro interessa per 24 milioni di euro i contratti del servizio ferroviario regionale e per 58 milioni di euro i servizi di trasporto pubblico locale, come previsto nelle rispettive U.P.B. del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e

programmatico”, approvato con L.R. 28 dicembre 2010 n. 22;

RITENUTO di non applicare alcuna riduzione alle risorse destinate alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale, per garantire i necessari obiettivi di sicurezza della circolazione e degli utenti;

RITENUTO di applicare ai corrispettivi riconosciuti ai contratti per il servizio ferroviario regionale stipulati dalla Regione con le società Trenitalia e Le Nord nonché con l’A.T.I. S5 la riduzione di 24 milioni di euro risultante dal Bilancio 2011, pari al 6,7 %, dando mandato alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di stabilire la variazione dei corrispettivi unitari dei contratti di servizio tenendo in considerazione la leva dell’efficientamento aziendale e l’incremento degli introiti conseguente all’aumento tariffario straordinario;

RITENUTO di applicare ai trasferimenti per il trasporto pubblico locale la riduzione complessiva di 58 milioni di euro prevista dal Bilancio 2011, pari al 9,8%, procedendo con l’assegnazione agli Enti locali ed alle aziende delle risorse a copertura dei contratti di servizio e delle concessioni per l’anno 2011 come in seguito meglio precisato, tenuto conto degli effetti delle leve dell’efficientamento e della manovra tariffaria;

RITENUTO altresì di definire le modalità di trasferimento delle risorse assegnate per l’anno 2011 agli Enti locali ed alle aziende di trasporto pubblico locale;

RILEVATA in particolare l’opportunità di definire diverse modalità di erogazione delle risorse di cui all’art. 1 del Patto per il Trasporto Pubblico Locale a favore del TPL su gomma, tenendo conto delle istanze fatte pervenire dalle aziende per il tramite delle associazioni di categoria ANAV e ASSTRA;

RITENUTO:

- di assegnare agli Enti Locali per l’anno 2011 a titolo di corrispettivo per i contratti di servizio di trasporto pubblico locale un importo pari alle risorse anno 2010, al lordo dell’indicizzazione riconosciuta ai sensi dell’art. 4 del Patto per il TPL, ridotte delle seguenti misure percentuali, calcolate in base ai dati di monitoraggio dei servizi di TPL inviati dagli Enti Locali:
 - per i Comuni:

- fino al massimo del 12% per i Comuni aventi introiti unitari per km superiori a 1,75 euro;
- fino a un massimo del 10 % per i Comuni aventi introiti unitari per km compresi tra 1,75 euro e 1 euro;
- fino a un massimo dell'8% per i Comuni aventi introiti unitari per km inferiori a 1 euro;
- per le Province: fino ad un massimo del 7%, considerati gli introiti unitari medi per km pari a 0,82 euro;
- di applicare le medesime percentuali di riduzione, come sopra specificate, ai contributi chilometrici riconosciuti alle aziende di trasporto pubblico locale per i servizi esercitati in regime di concessione, indicizzati ai sensi dell'art. 4 del Patto per il TPL, tenendo conto della titolarità delle concessioni;
- di stabilire che le risorse a copertura dei contratti di servizio di TPL per l'anno 2011 siano trasferite mensilmente dalla Regione agli Enti locali competenti secondo le seguenti modalità:
 - importo mensile corrispondente ai valori indicizzati anno 2010 per i mesi di gennaio e febbraio 2011;
 - importo mensile rideterminato sulla base delle percentuali di riduzione sopra indicate per i mesi da marzo a dicembre 2011, al netto delle maggiori quote riconosciute per i mesi di gennaio e febbraio;
- di stabilire che le risorse a titolo di contributo per i servizi svolti in regime di concessione siano erogate direttamente dalla Regione alle aziende con modalità analoghe a quanto previsto al punto precedente;
- di assegnare per l'anno 2011 agli Enti Locali ed alle aziende in concessione a titolo di accisa ai sensi dell'art. 1 del Patto per il TPL un importo pari alle risorse anno 2010 risultanti dal decreto dirigenziale n. 13367 del 20 dicembre 2010, ridotte nella stessa misura percentuale applicata per i corrispettivi e i contributi di esercizio;
- di stabilire che le risorse dell'accisa 2011 come sopra definite siano erogate dalla Regione agli Enti Locali competenti per i servizi a contratto e direttamente alle aziende per quelli in concessione con le seguenti modalità:
 - 1^ quota pari al 30% dell'assegnazione annua entro il 31 marzo 2011;
 - 2^ quota pari al 30% dell'assegnazione annua entro il 30 giugno 2011;
 - 3^ quota pari al 25% dell'assegnazione annua entro il 30 settembre 2011;

- di determinare che il saldo dell'accisa 2011 sia disposto dalla Regione nella misura risultante dai dati definitivi del Bilancio Regionale relativamente all'introito effettivo dell'accisa a seguito:
 - della comunicazione di avvenuta modifica dei Contratti di servizio di trasporto pubblico locale da parte degli Enti per i servizi a contratto;
 - della determinazione delle percorrenze chilometriche definitive da parte della Regione per i servizi in concessione;
- di stabilire che le risorse trasferite a titolo di accisa 2011 trovino copertura al capitolo 7257 del Bilancio regionale 2011;
- di stabilire che, entro febbraio 2012, gli Enti locali provvedano a trasmettere a Regione Lombardia i valori delle percorrenze chilometriche definitive anno 2011 per i servizi in concessione;
- di stabilire che, entro febbraio 2012, gli Enti locali provvedano altresì a comunicare a Regione Lombardia eventuali variazioni intervenute sulle percorrenze chilometriche anno 2011 previste dai rispettivi contratti di servizio;

RITENUTO, per i servizi svolti dal Consorzio per la Navigazione dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, di confermare i contenuti della Convenzione di cui alla D.G.R. n. VII/9601 del 28 giugno 2002, sottoscritta il 16 luglio 2002;

CONSIDERATO che l'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 "Collegato 2011" dispone altresì che:

- per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e un ulteriore miglioramento della qualità degli stessi, tenuto conto del necessario equilibrio economico del sistema, a partire dall'anno 2011, in deroga alla disciplina prevista dalla l.r. 11/2009 e dalle relative disposizioni attuative, la Giunta regionale può disporre un'ideale manovra tariffaria, previa adozione di:
 - a) emissione di titoli di viaggio che abilitino all'utilizzo integrato dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
 - b) emissione di titoli di viaggio agevolati a favore dei nuclei familiari;
 - c) introduzione di specifiche agevolazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio riservate ai titolari di abbonamento.

Gli Enti locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del

proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza.

- la Giunta regionale disciplina con apposito atto le caratteristiche e le modalità di emissione dei nuovi titoli di viaggio integrati e delle agevolazioni. Con il medesimo atto la Giunta regionale, al fine di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico e l'integrazione tariffaria, disciplina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'emissione di titoli di viaggio integrati regionali giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e mensili validi su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, i cui introiti saranno ripartiti tra le aziende sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente alla valorizzazione economica dei titoli di viaggio e delle agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 28, comma 4, lettera a), e articolo 31 della l.r. 11/2009, sulla base delle risorse disponibili a bilancio.
- Al fine di favorire l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, anche semplificandone i sistemi di pagamento, la Giunta regionale promuove lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile che consenta la gestione delle politiche tariffarie integrate tramite l'utilizzo di tecnologie innovative cui aderiscono enti locali e aziende.

DATO ATTO che per il servizio ferroviario regionale ad oggi non risulta applicato l'adeguamento tariffario di cui alla d.g.r. del 5 agosto 2010, n. 431 e pertanto si procede all'applicazione della misura dell'adeguamento pari al 2,39% per l'anno 2010 anche al servizio ferroviario regionale con decorrenza contestuale alla manovra tariffaria straordinaria prevista per il 1° febbraio 2011;

RITENUTO, inoltre, opportuno, per mitigare l'impatto della manovra tariffaria straordinaria, limitare le conseguenze sociali e garantire che i tagli delle risorse non incidano sulla qualità dei servizi ma si tenda, anzi ad un miglioramento, procedere all'attuazione della manovra tariffaria subordinando l'aumento – così come indicato all'art.10 L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 “Collegato 2011” – in deroga a quanto previsto dal Regolamento, all'introduzione delle seguenti nuove tariffe integrate ed agevolazioni tariffarie, volte a favorire la mobilità sui mezzi pubblici delle famiglie e l'utilizzo integrato dei mezzi di trasporto pubblico, nonché al raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, con le seguenti modalità:

1. dal 1° febbraio 2011: aumento tariffario del 10% a condizione che vengano adottati da parte degli enti locali con apposito atto i seguenti nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati secondo le modalità descritte nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente

delibera:

- “Io Viaggio” in famiglia;
- “Io Viaggio” ovunque in Lombardia;
- “Io Viaggio” TrenoCittà;

I nuovi titoli di viaggio agevolati e integrati devono essere emessi dal 1° febbraio ad eccezione dei titoli “Io Viaggio” Trenocittà e “Io Viaggio” ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanali che devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di adozione degli atti deliberativi locali; gli accordi commerciali relativi ai titoli “Io Viaggio” Trenocittà sottoscritti devono essere inviati a Regione Lombardia e all’Ente titolare del contratto entro il 31 gennaio 2011.

Nel caso in cui i titoli “Io Viaggio” Trenocittà e “Io Viaggio” ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanale non vengano emessi entro il termine sopra citato saranno applicate le seguenti misure:

- l’Ente locale non può dar corso all’ulteriore aumento del 10% di cui al punto 2;
- Regione provvederà all’esclusione del suddetto Ente dai successivi piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL;

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.10 della l.r.n.19/2010 gli Enti Locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza ed introducendo comunque i nuovi titoli di viaggio agevolati sopra indicati;

2. dal primo maggio 2011 un ulteriore aumento tariffario del 10%, che complessivamente porta ad un aumento tariffario fino al 20% rispetto alle tariffe attuali, riconosciuto nel caso in cui le aziende raggiungano obiettivi di qualità dei servizi calcolati su indicatori definiti e misurabili che saranno individuati con successivo atto della Giunta Regionale. Tale atto definirà altresì le misure che saranno previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

RITENUTO pertanto di applicare l’aumento straordinario delle tariffe dal primo febbraio 2011 così determinato:

- nella misura del 10% per i livelli tariffari dei servizi automobilistici di linea e dei servizi ferroviari, determinandone gli importi come riportati nella tabella “Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento” contenuta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- nella misura del 10% per i livelli tariffari dei servizi ferroviari di prima classe, determinandone gli importi come riportati nella “Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali” contenuta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- nella misura del 10% per i valori minimi e massimi dei livelli tariffari del modello a zone, determinandone gli importi come riportati nella tabella “Tabella 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone”, contenuta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- secondo le modalità stabilite per le altre modalità di trasporto e tenendo conto della D.G.R. n° 9601 del 28 giugno 2002, nella misura del 10% per i livelli tariffari dei servizi di navigazione pubblica di linea sui laghi d’Iseo, d’Endine e Moro determinandone gli importi come riportati nella tabella “Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea”, contenuta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Qualora le agevolazioni già in vigore fossero più favorevoli all’utente rispetto a quanto previsto dal presente atto, le stesse dovranno essere mantenute in vigore;

Qualora più aziende facciano parte di un sistema tariffario, l’aumento dovrà essere applicato solo quando tutte le aziende si saranno allineate agli obblighi di cui all’Allegato B;

RITENUTO, inoltre:

- di definire che l’adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
- di definire che l’adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale sia disposto dagli enti locali nella misura del 10% e, comunque, nel rispetto dell’art. 16 del Regolamento;

RILEVATA l’opportunità di comunicare adeguatamente le nuove agevolazioni tariffarie previste dal presente provvedimento e quindi di porre a carico degli Enti Locali e delle aziende tutte le attività necessarie a prevedere idonee forme di pubblicizzazione delle agevolazioni con particolare attenzione alle rivendite, a bordo mezzo, tramite i siti internet aziendali e degli enti locali, nonché il materiale ordinario di pubblicizzazione dei livelli tariffari aziendali, utilizzando i naming, loghi e layout previsti negli Allegati C e D; eventuali variazioni del layout predefinito richieste dalle

aziende esercenti dovranno essere autorizzate con apposito atto del dirigente competente;

CONSIDERATA altresì l'opportunità che gli Enti locali procedano alla verifica degli obblighi posti a carico delle aziende esercenti i servizi nel territorio di competenza, con particolare riguardo a quelli legati all'introduzione delle nuove agevolazioni di cui all'Allegato B;

DATO ATTO che si procederà con successivo atto alla definizione delle caratteristiche dei titoli d'area integrati provinciali che dovranno essere adottati entro il 2011;

DATO ATTO che a decorrere dal 1° dicembre 2004 è stato introdotto l'abbonamento mensile Treno-Milano, che consente l'utilizzo dei servizi ferroviari regionali, compresi i servizi del passante ferroviario e quelli suburbani, a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a tariffa unica regionale TUR, e l'uso dei servizi a tariffa comunale di Milano con qualsiasi modalità eserciti (tram, metropolitana, autobus e filobus);

DATO ATTO che le tariffe del titolo Treno-Milano vengono adeguate in relazione all'aumento applicato alla parte ferroviaria così come riportato nella tabella 5 dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "Tabella 5. Tariffe dell'abbonamento mensile Treno-Milano";

RITENUTO opportuno che la metodologia di costruzione della tariffa e i criteri di riparto di Treno-Milano, definiti dall'Allegato A della dgr 18615 del 9 agosto 2004, siano omogeneizzati a quelli dei nuovi titoli integrati TrenoCittà, di cui in Allegato B della presente delibera, a far data dal primo adeguamento tariffario disposto dal Comune di Milano;

DATO ATTO che, in base alla normativa vigente, le Province, i Comuni Capoluogo ed i Comuni regolatori lombardi sono competenti:

- a definire i modelli tariffari e ad applicare le tariffe nel rispetto della disciplina regionale;
- ad emettere titoli di viaggio ulteriori e diversificati rispetto ai titoli di viaggio obbligatori, in modo che risultino comunque vantaggiosi per l'utenza e non comportino oneri a carico del bilancio regionale;
- a definire le tariffe dei servizi finalizzati e degli impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO che il Regolamento ha definito all'art. 8 i seguenti modelli per la determinazione delle tariffe:

- modello a zone per i servizi di trasporto pubblico integrati, di tipo interurbano, di area urbana e comunale, con qualunque modalità espletati; i sistemi a zone dovranno essere nel numero massimo di uno per provincia;
- modello lineare per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di livello interurbano, di area urbana e comunale, per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone;
- modello per i servizi di navigazione pubblica di linea per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone;
- modello per i servizi su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone;

CONSIDERATO che tutti i sistemi devono prevedere obbligatoriamente i titoli di viaggio previsti dall'art. 20 del Regolamento e dalla d.g.r. 14477 del 6 ottobre 2003 per quanto attiene allo sconto del documento multicorsa;

RICHIAMATA la metodologia di calcolo delle tariffe definita per i sistemi lineari dall'art. 14, per i sistemi a zone dall'art. 19, per gli impianti a fune dall'art. 16 del Regolamento;

PRESO ATTO che in base alla convenzione tra Regione Lombardia e il Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, d'Endine e Moro, di cui alla d.g.r. VII n° 9601 del 28 giugno 2002, il Consorzio determina autonomamente le tariffe per lo svolgimento dei servizi accessori non collegati direttamente al trasporto pubblico di linea;

RICHIAMATO il Regolamento che all'art. 11, comma 7 prevede che l'adeguamento delle tariffe sia applicato ai valori teorici delle tariffe, nonché l'espressione degli importi delle tariffe con un massimo di due cifre decimali e con gli arrotondamenti ivi previsti e che l'applicazione di detto criterio non sempre determina una variazione della tariffa finale;

RITENUTO, altresì, di stabilire che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino gli atti per la definizione dell'adeguamento tariffario di loro competenza, d'intesa con le aziende

esercenti i servizi di tpl sul territorio di propria competenza; nel medesimo atto, limitatamente agli Enti che non lo avessero fatto alla data del presente provvedimento, dovranno prevedere l'introduzione dei titoli di viaggio obbligatori ai sensi dell'art. 20 del Regolamento;

RITENUTO di stabilire che gli Enti Locali trasmettano alla Regione gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari, corredati dalle tabelle con le tariffe pre-adequamento e le tariffe post-adequamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dell'atto con cui si dispone l'adequamento;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di applicare ai trasferimenti per il trasporto pubblico locale la riduzione complessiva di 58 milioni di euro prevista dal Bilancio 2011, pari al 9,8%, procedendo con l'assegnazione agli Enti locali ed alle aziende delle risorse a copertura dei contratti di servizio e delle concessioni per l'anno 2011, tenuto conto degli effetti delle leve dell'efficientamento e della manovra tariffaria;
2. di definire le modalità di trasferimento delle risorse assegnate per l'anno 2011 agli Enti locali ed alle aziende di trasporto pubblico locale;
3. di assegnare agli Enti Locali per l'anno 2011 a titolo di corrispettivo per i contratti di servizio di trasporto pubblico locale un importo pari alle risorse anno 2010, al lordo dell'indicizzazione riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del Patto per il TPL, ridotte delle seguenti misure percentuali, calcolate in base ai dati di monitoraggio dei servizi di TPL inviati dagli Enti Locali:
 - per i Comuni:
 - o fino al massimo del 12% per i Comuni aventi introiti unitari per km superiori a 1,75

- euro;
- fino a un massimo del 10 % per i Comuni aventi introiti unitari per km compresi tra 1,75 euro e 1 euro;
 - fino a un massimo dell'8% per i Comuni aventi introiti unitari per km inferiori a 1 euro;
 - per le Province: fino ad un massimo del 7%, considerati gli introiti unitari medi per km pari a 0,82 euro;
4. di applicare le medesime percentuali di riduzione, come specificate al precedente punto 3, ai contributi chilometrici riconosciuti alle aziende di trasporto pubblico locale per i servizi esercitati in regime di concessione, indicizzati ai sensi dell'art. 4 del Patto per il TPL, tenendo conto della titolarità delle concessioni;
 5. di stabilire che le risorse a copertura dei contratti di servizio di TPL per l'anno 2011 di cui ai punti 3 e 4 siano trasferite mensilmente dalla Regione agli Enti locali competenti secondo le seguenti modalità:
 - importo mensile corrispondente ai valori indicizzati anno 2010 per i mesi di gennaio e febbraio 2011;
 - importo mensile rideterminato sulla base delle percentuali di riduzione sopra indicate per i mesi da marzo a dicembre 2011, al netto delle maggiori quote riconosciute per i mesi di gennaio e febbraio;
 6. di stabilire che le risorse a titolo di contributo per i servizi svolti in regime di concessione siano erogate direttamente dalla Regione alle aziende con modalità analoghe a quanto previsto al precedente punto 5;
 7. di assegnare per l'anno 2011 agli Enti Locali ed alle aziende in concessione a titolo di accisa ai sensi dell'art. 1 del Patto per il TPL un importo pari alle risorse anno 2010 risultanti dal decreto dirigenziale n. 13367 del 20 dicembre 2010, ridotte nella stessa misura percentuale applicata per i corrispettivi e i contributi di esercizio;
 8. di stabilire che le risorse dell'accisa 2011 come definite al punto 7 siano erogate dalla Regione agli Enti Locali competenti per i servizi a contratto e direttamente alle aziende per quelli in concessione con le seguenti modalità:
 - 1^ quota pari al 30% dell'assegnazione annua entro il 31 marzo 2011;
 - 2^ quota pari al 30% dell'assegnazione annua entro il 30 giugno 2011;
 - 3^ quota pari al 25% dell'assegnazione annua entro il 30 settembre 2011;
 - saldo nella misura risultante dai dati definitivi del Bilancio Regionale relativamente

all'introito effettivo dell'accisa a seguito:

- della comunicazione di avvenuta modifica dei Contratti di servizio di trasporto pubblico locale da parte degli Enti per i servizi a contratto;
 - della determinazione delle percorrenze chilometriche definitive da parte della Regione per i servizi in concessione;
9. di stabilire che le risorse trasferite a titolo di accisa 2011 di cui al punto 7 trovino copertura al capitolo 7257 del Bilancio regionale 2011;
 10. di stabilire che, entro febbraio 2012, gli Enti locali provvedano a trasmettere a Regione Lombardia i valori delle percorrenze chilometriche definitive anno 2011 per i servizi in concessione;
 11. di stabilire che, entro febbraio 2012, gli Enti locali provvedano altresì a comunicare a Regione Lombardia eventuali variazioni intervenute sulle percorrenze chilometriche anno 2011 previste dai rispettivi contratti di servizio;
 12. di confermare, per i servizi svolti dal Consorzio per la Navigazione dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, i contenuti della Convenzione di cui alla D.G.R. n. VII/9601 del 28 giugno 2002, sottoscritta il 16 luglio 2002;
 13. di non applicare alcuna riduzione alle risorse destinate alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale, per garantire i necessari obiettivi di sicurezza della circolazione e degli utenti;
 14. di applicare ai corrispettivi riconosciuti ai contratti per il servizio ferroviario regionale stipulati dalla Regione con le società Trenitalia e Le Nord nonché con l'A.T.I. S5 la riduzione di 24 milioni di euro risultante dal Bilancio 2011, pari al 6,7 %, dando mandato alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di stabilire la variazione dei corrispettivi unitari dei contratti di servizio tenendo in considerazione la leva dell'efficientamento aziendale e l'incremento degli introiti conseguente all'aumento tariffario straordinario;
 15. di stabilire che gli Enti locali inviino a Regione entro il 15 febbraio 2011 una prima relazione relativa alle azioni programmate e definite con apposito atto amministrativo ed una entro il mese di settembre 2011 relative agli interventi realizzati; ed inoltre, di tenere in considerazione il contenuto dei suddetti interventi nella ridefinizione delle risorse per i servizi a seguito dell'applicazione del criterio dei costi standard per il TPL;
 16. di istituire i seguenti nuovi titoli di viaggio integrati e agevolati, così come descritti nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - "Io Viaggio" in famiglia;

- “Io Viaggio” ovunque in Lombardia;
- “Io Viaggio” TrenoCittà;

17. di procedere all’applicazione della misura dell’adeguamento riferita all’anno 2010 pari al 2,39%, di cui alla dgr 431 del 5 agosto 2010, anche al servizio ferroviario regionale avente decorrenza contestuale alla manovra tariffaria straordinaria prevista per il 1° febbraio 2011;

18. di procedere all’attuazione della manovra tariffaria straordinaria, comprensiva dell’adeguamento ordinario annuale previsto per l’anno 2011 dall’art. 11 del Regolamento – così come indicato all’art.10 L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 “Collegato 2011” – in deroga a quanto previsto dal Regolamento, subordinando l’aumento tariffario dei servizi automobilistici di linea, ferroviari di trasporto pubblico regionale e locale, dei servizi di navigazione pubblica di linea del 10%, i cui importi sono riportati nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, all’introduzione dei nuovi titoli volti a favorire la mobilità sui mezzi pubblici delle famiglie e l’utilizzo integrato dei mezzi di trasporto pubblico, nonché al raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, con le seguenti modalità:

- a) dal 1° febbraio 2011: aumento tariffario del 10% a condizione che vengano adottati da parte degli enti locali con apposito atto i nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati secondo le modalità descritte nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente delibera:

I nuovi titoli di viaggio agevolati e integrati devono essere emessi dal 1° febbraio ad eccezione dei titoli “Io Viaggio” Trenocittà e “Io Viaggio” ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanali che devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di adozione degli atti deliberativi locali; l’accordo commerciale relativo ai titoli “Io Viaggio” Trenocittà sottoscritti devono essere inviati a Regione Lombardia e all’Ente titolare del contratto entro il 31 gennaio 2011.

Nel caso in cui i titoli “Io Viaggio” Trenocittà e “Io Viaggio” ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanale non vengano emessi entro il termine sopra citato saranno applicate le seguenti misure:

- l’Ente locale non può dar corso all’ulteriore aumento del 10% di cui al punto b);
- Regione provvederà all’esclusione del suddetto Ente dai successivi piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL;

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.10 della l.r.n.19/2010 gli Enti Locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del

proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza ed introducendo comunque i nuovi titoli di viaggio agevolati sopra indicati.

- b) dal primo maggio 2011 un ulteriore aumento tariffario del 10%, che complessivamente porta ad un aumento tariffario fino al 20% rispetto alle tariffe attuali, riconosciuto nel caso in cui le aziende raggiungano obiettivi di qualità dei servizi calcolati su indicatori definiti e misurabili che saranno individuati con successivo atto della Giunta Regionale. Tale atto definirà altresì le misure che saranno previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

Qualora le agevolazioni già in vigore fossero più favorevoli all'utente rispetto a quanto previsto dal presente atto dovranno essere mantenute;

Qualora più aziende facciano parte di un sistema tariffario, l'aumento dovrà essere applicato solo quando tutte le aziende si saranno allineate agli obblighi di cui all'Allegato B;

19. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune classificati di trasporto pubblico locale sia disposto dagli enti locali nella misura del 10% e, comunque, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;
20. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati avvenga nel rispetto della tariffa massima pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;
21. di prevedere che gli Enti Locali e le aziende provvedano alla messa in campo di tutte le attività necessarie a prevedere idonee forme di pubblicizzazione delle agevolazioni con particolare attenzione alle rivendite, a bordo mezzo, tramite i siti internet aziendali e degli enti locali, nonché il materiale ordinario di pubblicizzazione dei livelli tariffari aziendali, utilizzando i naming, loghi e layout previsti negli Allegati C e D; eventuali variazioni del layout predefinito richieste dalle aziende esercenti dovranno essere autorizzate con apposito atto del dirigente competente;
22. di porre a carico degli Enti locali la verifica degli obblighi in capo alle aziende esercenti i servizi nel territorio di competenza, con particolare riguardo a quelli legati all'introduzione delle nuove agevolazioni di cui all'Allegato B;
23. di rinviare a successivo atto la definizione delle caratteristiche dei titoli d'area integrati provinciali che dovranno essere adottati entro il 2011;
24. di stabilire che la metodologia di costruzione della tariffa e i criteri di riparto di Treno-Milano, definiti dall'Allegato A della dgr 18615 del 9 agosto 2004, siano omogeneizzati a quelli dei nuovi titoli integrati TrenoCittà, di cui in Allegato B della presente delibera, a far data dal primo adeguamento tariffario disposto dal Comune di Milano;

25. di stabilire che gli Enti Locali trasmettano alla Regione gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari, corredati dalle tabelle con le tariffe pre-adequamento e le tariffe post-adequamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dell'atto con cui dispongono l'adequamento;
26. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO